



Regione Lombardia

DETERMINAZIONE DEL DEFLUSSO ECOLOGICO IN REGIONE LOMBARDIA

ALLEGATO 2

REGOLE APPLICATIVE DEL DEFLUSSO ECOLOGICO

Regole Applicative del Deflusso Ecologico

L'articolo 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA, all'art. 7, prevede che l'applicazione dei fattori correttivi sia stabilita dall'Autorità concedente, sulla base delle indicazioni generali riportate nel PTUA e nella DGR attuativa allo stesso (DGR 2721/2019).

I valori dei fattori correttivi stabiliti a scala regionale devono, quindi, essere declinati derivazione per derivazione e stabiliti in via definitiva dall'Autorità concedente.

L'approccio regionalizzato deve essere applicato tenendo conto delle peculiarità a carattere locale dei singoli tratti dei corpi idrici, in un quadro comune di regole di base condivise, al fine di:

- indirizzare le Autorità concedenti nell'applicazione dei fattori correttivi, nell'ambito della transizione da DMV a DE
- definire alcuni principi cardine per favorire un'applicazione sostenibile del Deflusso Ecologico, anche con riferimento al ricalcolo della componente idrologica attraverso i dati del nuovo BIR.

Nella DGR 2721/2019 sono già riportate alcune regole applicative, alcune immediatamente adottabili (limite inferiore di portata fissato in 50 L/s per le nuove derivazioni), altre che necessitano di maggiori approfondimenti per essere attuate (come, ad esempio, il "criterio di continuità").

Nel seguito sono riportate le regole applicative del Deflusso Ecologico, al fine di definire sito-specificamente i valori di DE da rilasciarsi da ogni opera di presa coinvolta nella fase di transizione dal DMV al DE.

Le regole da applicare obbligatoriamente, se si ricade nelle fattispecie corrispondenti, sono le seguenti:

- Limiti di portata (regole 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6)
- Applicazione di N (intero par. 3).

È facoltà dell'Autorità concedente l'applicazione della regola 5, relativa agli eventuali rilasci già in atto, anche su richiesta del concessionario/utente o di enti interessati.

È inoltre facoltà del concessionario/utente richiedere l'effettuazione, a suo carico, degli approfondimenti conoscitivi e studi sito-specifici individuati ai p. 1.3/1.4, 1.7, 2, 4, 6.

1. Limiti di portata, calcolo della componente idrologica

1.1 Al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed evitare il deterioramento dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici, non sono consentite riduzioni di portata rilasciata nella transizione tra DMV (Deflusso Minimo Vitale) e DE (Deflusso Ecologico). Sono consentite eccezioni a questo principio solo nei casi in cui i precedenti valori di portata di DMV, calcolati ai sensi del PTUA 2006, risultino inapplicabili,

o al fine di garantire coerenza e concordanza tra i deflussi ecologici rilasciati dalle opere di presa insistenti nel medesimo tratto fluviale.

Nei casi in cui il DE medio calcolato attraverso la metodologia di determinazione dei fattori correttivi per un dato corpo idrico risulti inferiore al valore di DMV già rilasciato da derivazioni esistenti:

- il valore medio di DE corrisponde al DMV attuale rilasciato dalle derivazioni esistenti; a tale valore di portata può essere applicato il fattore T idrologico di modulazione stagionale; Il fattore T idrologico può essere applicato, su richiesta del concessionario, contestualmente all'attuazione di un piano di monitoraggio, concordato con l'autorità concedente e a cura del concessionario, che valuti l'impatto della modulazione temporale del DE sul conseguimento degli obiettivi ambientali. Contrariamente, o nel caso in cui pregresse evidenze dimostrino la non sostenibilità dell'applicazione di valori mensili di DE inferiori al DMV attuale, la modulazione di T idrologico non potrà essere applicata.
- per le nuove derivazioni insistenti sui medesimi corpi idrici, il valore medio di DE non potrà essere inferiore a quello calcolato sulla base dei valori di portata rilasciati dalle derivazioni esistenti, riscalato in proporzione al bacino imbrifero sotteso dalla nuova derivazione. A tale valore di portata possono essere applicate le modulazioni previste per il corpo idrico.

In linea generale, in caso di evidenze sperimentali/sito-specifiche che dimostrino la necessità, per l'ecosistema fluviale, di beneficiare di portate maggiori rispetto ad una soglia stabilita, le modulazioni del DE dovranno essere riviste sito-specificamente affinché in nessun mese dell'anno il DE possa scendere al di sotto della soglia individuata.

1.2 Qualora il corpo idrico abbia già raggiunto gli obiettivi di qualità fissati (risulti quindi in stato chimico buono e in stato ecologico buono o elevato), non sia necessaria l'applicazione di N con valori medi maggiori di 1,1, non sia necessaria l'applicazione di T ittiologico e non siano state individuate criticità sito specifiche (ad esempio, tratti in subalveo, o necessità legate all'applicazione del criterio di continuità o di fattori correttivi più restrittivi nei corpi idrici o sottotratti a valle), il Deflusso Ecologico corrisponde, in prima applicazione, alla portata di DMV rilasciata dalle derivazioni già esistenti sul corpo idrico. E' fatta salva la necessità di adeguare al rilascio del DE, nel tempo, le opere di presa compensate, secondo i criteri stabiliti dal PTUA e dalla Giunta Regionale.

Per le nuove derivazioni si applica, in ogni caso, il valore di deflusso ecologico calcolato attraverso la metodologia regionale, fatto salvo quanto riportato al punto 1.1.

1.3 È possibile calcolare sito-specificamente la componente idrologica del DE, a cura del concessionario, in particolare quando lo scostamento della componente idrologica calcolata attraverso il PTUA 2006 e quella calcolata ai sensi del BIR 2019 sia significativo. Le modalità di calcolo e i relativi vincoli sono dettagliati in **allegato 3**.

1.4 Sono fatte salve le determinazioni della portata media annua e della componente idrologica già effettuate sito-specificamente per la definizione del DMV, a cura del Concessionario o di altri enti, ed approvate dall'Autorità concedente, previo aggiornamento della serie storica di dati idrologici utilizzati, almeno fino all'anno 2015. Per la validazione dei valori proposti, potrà essere prescritta l'installazione di strumenti di misura che consentano di misurare la portata transitante in alveo almeno per i successivi cinque anni.

L'installazione della strumentazione, la sua manutenzione, la raccolta di dati validi e l'esecuzione delle misure a campo sono a cura e spese del concessionario.

1.5 Fatto salvo quanto disposto al punto 1.6, l'applicazione dei Fattori Correttivi non può comportare, nemmeno per un periodo limitato dell'anno, una riduzione del valore dei rilasci al di sotto del valore di 50 L/s. La soglia di 50 L/s è motivata dalle esigenze di salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e di pregio ambientale dei corsi d'acqua, coerentemente con le indicazioni dell'art. 26, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA. Pertanto, la modulazione di T non potrà essere applicata in caso di valori minimi di DE inferiori a 50 L/s. Sono comunque fatte salve le modulazioni previste da N e T ittiologico.

1.6 Per le derivazioni esistenti, per le quali sia stata autorizzata una componente idrologica del DMV (per definizione pari a $0.1 \cdot Q_{media}$) inferiore a 50 L/s, l'applicazione dei Fattori Correttivi non può comportare, nemmeno per un periodo limitato dell'anno, una riduzione del valore dei rilasci al di sotto della componente idrologica. Pertanto, si assume che la modulazione di T non possa essere applicata in caso di valori minimi di DE inferiori a 50 L/s. Sono comunque fatte salve le modulazioni previste da N e T ittiologico.

1.7 Sono consentiti studi sito-specifici, a cura del concessionario ed approvati preventivamente dall'autorità concedente, per affinare e rivalutare la portata del Deflusso Ecologico, qualora la stessa risulti superiore al doppio del Deflusso Minimo Vitale precedentemente rilasciato. Tali studi hanno come scopo l'affinamento sito-specifico del calcolo dei fattori correttivi M, N e Q:

- Per la rivalutazione sito-specifica dei valori di M e N, gli studi devono essere condotti attraverso metodologie atte alla valutazione della disponibilità di habitat per una o più specie target, ad esempio definendo la superficie disponibile per ciascuna tipologia di mesohabitat in diversi scenari (ad es. attraverso la metodologia "*MesoHabsim*").
- Per la rivalutazione sito-specifica dei valori di Q, gli approfondimenti dovranno vertere sia sull'analisi degli eventuali effetti reciproci dati dalla contestuale presenza di carichi inquinanti gravanti sul corpo idrico con la derivazione idrica, sia sullo Stato Ecologico del corpo idrico stesso. Per valutare la relazione tra carichi inquinanti e derivazione dovrà essere adottato un approccio di modellazione della qualità delle acque, supportato da adeguati monitoraggi per l'implementazione e la taratura del modello stesso, definendo la dinamica di ingresso dei carichi inquinanti nel corso d'acqua e valutando la potenziale

interazione con la derivazione. Allo stesso tempo, poiché il fattore correttivo Q non è un mero fattore di diluizione (cfr. capitolo 3.4), al modello di simulazione della qualità delle acque andranno affiancati monitoraggi dello Stato Ecologico (includendo gli Elementi di Qualità Biologica) che, sulla base di un idoneo disegno sperimentale, definiscano la potenziale interazione tra derivazione e Stato Ecologico (ad es. comparando siti a monte della derivazione e nel tratto sotteso).

- Gli studi dovranno essere conclusi entro un anno dalla data di approvazione, con la possibilità di estensione all'annualità successiva solo qualora le condizioni idrologiche del corpo idrico non abbiano consentito la corretta esecuzione di tutti i rilievi previsti. Sarà, inoltre, facoltà dell'autorità concedente, o di altri Enti di supporto ad essa (ad es. ARPA Lombardia) chiedere supplementi di indagine oltre l'annualità inizialmente prevista.

2. Ruolo del reticolo irriguo

Qualora le reti irrigue rappresentino ambienti da tutelare dal punto di vista naturalistico e conservazionistico, oppure per gli obiettivi di qualità fissati sulle stesse, per il ruolo di recettori di impianti di depurazione, nonché per il sostegno delle dinamiche di falda e della fascia delle risorgive, potranno essere effettuati studi *ad hoc*, a carico del concessionario/utente e da effettuarsi nel periodo 2022-2024, per definire la portata minima che deve transitare nei corsi d'acqua artificiali che costituiscono il reticolo irriguo, al fine di mantenere la loro multifunzionalità.

Gli studi *ad hoc* riferiti alle regole n. 2) e 3.4) dovranno consentire di stabilire, nei casi in cui parte del reticolo irriguo alimentato attraverso una derivazione soggetta al DE sia multifunzione (ambienti da tutelare dal punto di vista naturalistico e conservazionistico; obiettivi di qualità fissati su CI artificiali appartenenti al reticolo; tratti di reticolo utilizzati quali recettori di impianti di depurazione; sostegno delle dinamiche di falda e della fascia delle risorgive), la portata minima necessaria perché tali corpi idrici artificiali mantengano la propria funzionalità.

In secondo luogo, una volta definita univocamente la portata minima che deve transitare nei diversi tratti del reticolo, e che potrà essere differenziata anche a seconda di diverse stagioni/periodi idrologici, dovrà essere provato che l'incremento di portata da rilasciare nel corpo idrico naturale derivato, come conseguenza dell'introduzione del DE, abbia come conseguenza la diminuzione di detta portata minima.

Nei casi in cui sia provato che l'applicazione del DE comporti una effettiva diminuzione della portata necessaria affinché il reticolo irriguo mantenga la sua multifunzionalità in uno o più tratti, gli studi dovranno consentire un confronto tra gli effetti di due o più alternative di DE rilasciato in corrispondenza della/e derivazione/i oggetto di proposta di variazione/scorporo. A tal fine dovranno essere stabilite, sulla base di un'attività di monitoraggio *ad hoc* e, dove disponibili, di dati pregressi di letteratura, delle relazioni causa-effetto tra portata defluente nei tratti di interesse e qualità ambientale/stato di conservazione di habitat e/o specie, almeno nell'intervallo di portate oggetto della variazione proposta. In altri termini, dovrà essere

assicurato un confronto tra i benefici ambientali, su specifiche componenti/specie/habitat, del rilascio di una determinata frazione del deflusso nel corpo idrico oggetto di derivazione e nel reticolo irriguo.

Le attività di monitoraggio e valutazione dovranno essere adeguate al processo idrologico considerato prevalente ai fini della tutela degli habitat di interesse; si distinguono in particolare i casi seguenti: A) deflusso nel reticolo irriguo che sostiene direttamente habitat e specie acquatiche in uno o più tratti del reticolo e/o influenza direttamente gli obiettivi di qualità fisico-chimica e/o ecologica fissati sugli stessi; B) deflusso nel reticolo irriguo che sostiene habitat e specie in modo indiretto tramite il processo di infiltrazione nel sottosuolo e alimentazione della falda freatica.

In tutti i casi:

1. dovranno essere individuati e mappati esplicitamente i tratti oggetto di specifica tutela (ad esempio, tratti con determinati obiettivi di qualità, habitat/habitat di specie);
2. per ognuno degli elementi oggetto di tutela dovranno essere indicati opportuni criteri di valutazione e corrispondenti indicatori, che dovranno godere delle caratteristiche di rilevanza, misurabilità e solidità tecnico-scientifica;
3. dovrà essere chiarito il modello/relazione che lega la portata defluente nel reticolo ad ogni specifico indicatore, in ogni tratto omogeneo, e l'ambito (bio-geografico/temporale/ecc.) di validità del modello/relazione, oltre ad eventuale letteratura a supporto;
4. per gli indicatori oggetto di obiettivi di qualità previsti da specifica normativa o pianificazione si dovrà fare riferimento alle eventuali soglie previste da tali norme o piani; per altri indicatori (es. estensione di determinati habitat), quando pertinente, dovranno essere proposte eventuali soglie di criticità/significatività sulla base di esplicite giustificazioni connesse alle esigenze di tutela;
5. sulla base della portata minima calcolata, dovrà essere valutata l'effettiva possibilità, per ogni tratto di reticolo irriguo oggetto dello studio, che in determinate stagioni/mesi dell'anno l'applicazione del DE comporti una diminuzione della portata minima individuata per mantenere la funzionalità del tratto in esame;

Nei casi di cui al punto 5, dovrà essere simulato l'effetto del DE attuale e di almeno un ulteriore valore/modulazione di DE proposto, sulla base di una serie di portate recenti misurate o ricostruite almeno decennale, con un passo temporale adeguato al processo oggetto di valutazione e alle caratteristiche del regime idrologico ritenute più significative rispetto agli ambienti oggetto di tutela. Dovrà poi essere fornita una valutazione degli effetti di una riduzione del DE sugli obiettivi di qualità del corpo idrico oggetto di derivazione e su eventuali habitat e specie oggetto di tutela.

Per le situazioni di tipo B) sarà comunque necessario determinare esplicitamente la relazione tra il regime di portate derivate dalla/e presa/e oggetto della proposta di modifica del DE e la variazione del livello di falda o del regime di portate del reticolo da questa alimentato e la

relazione tra queste ultime variabili e gli indicatori rappresentativi degli obiettivi di qualità/conservazione degli ambienti/habitat oggetto di maggiore tutela.

Nel caso di più obiettivi concorrenti (es. laddove la gestione di specifici nodi idraulici o l'applicazione di diverse modalità gestionali del reticolo possano determinare una variazione delle portate in alveo nei tratti oggetto di maggiore tutela, o dei processi di infiltrazione che a loro volta alimentano habitat dipendenti dalla falda), nello studio si potranno proporre pesi/indici di prioritizzazione ma resta in capo all'ente concedente la scelta finale di tali valori.

Gli studi devono essere conclusi entro 3 anni dalla data di approvazione.

3. Applicazione di N

- 3.1. L'applicazione di N habitat è sito-specifica ed è disposta su motivata richiesta da parte dell'Ente Gestore del sito Rete Natura 2000; la richiesta deve essere effettuata sulla base di una valutazione relativa alla possibilità che il range di portate proposto determini un effettivo sostegno all'habitat di interesse. L'applicazione di N habitat riguarda esclusivamente i tratti di corpo idrico interessati dallo specifico habitat da tutelare.
- 3.2. Nel caso in cui l'intersezione tra corpo idrico ed area protetta e/o Sito Rete Natura 2000 sia solo parziale, N è applicato secondo le seguenti disposizioni:
 - 3.2.1. N non si applica in presenza di una derivazione con integrale restituzione a monte dell'intersezione del CI con l'area protetta e/o Sito Rete Natura 2000;
 - 3.2.2. Nel caso in cui l'area protetta e/o Sito Rete Natura 2000 si trovi a monte della derivazione d'acqua:
 - 3.2.2.1. N habitat e $N = 1,1$ non sono applicabili.
 - 3.2.2.2. L'applicazione di N con valori maggiori di 1,1 deve essere valutata sito specificamente, considerando la presenza di limiti invalicabili e l'effettiva continuità monte-valle, ovvero l'effettiva possibilità, per la fauna ittica, di spostarsi a monte dell'opera di derivazione.
 - 3.2.3. Il valore di N calcolato attraverso la metodologia regionalizzata per la tutela di specie conservazionistiche ($N > 1,1$), non è applicabile nel caso in cui l'intersezione con l'area protetta e/o Sito Rete Natura 2000 avvenga in un tratto del corpo idrico che non presenta le caratteristiche adeguate ad ospitare una comunità ittica naturale.
- 3.3. Il valore di N da applicare al corpo idrico può variare a seconda che ci si riferisca a nuove derivazioni o a derivazioni esistenti:
 - 3.3.1. per le nuove derivazioni si applica il valore più alto tra quello indicato dalle disposizioni dei Piani di Settore dei parchi o dalle misure di conservazione dei siti Rete Natura 2000, qualora vigenti, ed il valore calcolato attraverso la metodologia regionale, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.5;

- 3.3.2. per le derivazioni esistenti, per le quali non sia mai stata disposta l'applicazione di N nel calcolo del DMV, si adotta il fattore N determinato attraverso l'applicazione della metodologia regionale, fatti salvi studi eseguiti *ad hoc* sul corpo idrico da parte dell'ente gestore dell'area protetta e/o Sito Rete Natura 2000 (v. cap. 2 e NTA del PTUA 2016, art. 38 comma 4 e allegato 1 alle NTA).
- 3.3.3. Le derivazioni esistenti per le quali sia già stato applicato anche il fattore correttivo N per il calcolo del DMV, si adeguano al fattore N determinato attraverso l'applicazione della metodologia regionale solo qualora tale valore risulti più elevato rispetto a quello già applicato.
- 3.4. Qualora le aree protette e/o Siti Rete Natura 2000 che necessitano di maggiore tutela siano alimentati prevalentemente da rete irrigua derivante da un corpo idrico per il quale è prevista l'applicazione di N, sarà possibile procedere allo scorporo, anche parziale, del fattore N dal DE, sulla base dei risultati degli studi sito-specifici eseguiti sulla rete irrigua multifunzione (vedi regola n. 2).
- 3.5. Il PTUA vigente prevede che le modifiche al Deflusso Ecologico siano ammesse con frequenza non inferiore ai 6 anni; è tuttavia consentito l'eventuale ricalcolo del DE, in seguito all'adozione di N habitat e di N determinato attraverso studi eseguiti *ad hoc* sul corpo idrico (v. cap. 2 e NTA del PTUA 2016, art. 38 comma 4), a 3 anni dalla prima applicazione del DE. Le successive modifiche avranno comunque cadenza non inferiore alla sessennale.

4. Principio di continuità e rivalutazione del fattore A

4.1. Rilasci incrementali per l'applicazione del principio di continuità

Al fine di individuare la più idonea portata da garantire a valle delle derivazioni, in applicazione del “principio di continuità” (v. cap. 5) e per evitare l'interruzione della continuità idraulica le autorità concedenti, su richiesta dei concessionari/utenti e a loro carico, possono autorizzare campagne di misure e di monitoraggio da attuarsi sulla base di un programma o (progetto) di rilasci sperimentali ed incrementali di portata da una o più derivazioni sul corpo idrico oggetto degli approfondimenti, a monte dello stesso o nel bacino imbrifero sotteso.

Le campagne di misura e monitoraggio sono attuabili sui corpi idrici nei quali, in considerazione di specificità strettamente locali, correlate a particolari fenomeni di subalveo e dinamiche di interscambio tra acque superficiali e sotterranee, è possibile verificare l'assenza di pregiudizio per il raggiungimento o mantenimento della qualità ambientale dei corpi idrici garantendo in determinati tratti dei corpi idrici a valle delle opere di presa la presenza in alveo di una portata inferiore rispetto a quella rilasciata presso la sezione di derivazione.

Le campagne di misura e monitoraggio hanno lo scopo di valutare il range di portata da garantire a valle della derivazione che possa assicurare il rispetto del principio di

continuità, ovvero assicurare nel tratto critico per il rispetto della continuità fluviale una portata pari ad almeno il 50% della componente idrologica del DE, relativa alla sezione di rilascio.

La pianificazione dei rilasci e del relativo monitoraggio deve essere valutata caso per caso, di norma programmata ed attuata in differenti stagioni o periodi idrologici (periodi di magra periodi di morbida). La durata dei rilasci e del monitoraggio deve consentire di verificare gli effetti del rilascio di portate differenti, anche superiori al DE potenziale, eventualmente anche mediante la sospensione della derivazione in periodi di magra per un periodo sufficiente di tempo al ripristino delle condizioni naturali.

Nei casi in cui si possa dimostrare attraverso la campagna di monitoraggio che in determinati tratti di corpi idrici che anche in assenza di prelievi in atto (quindi con il rilascio dell'intera portata disponibile per un periodo di tempo adeguato al ripristino delle condizioni naturali), la continuità idraulica non sia conseguita e che l'alveo in questione sia soggetto ad assenza di circolazione idrica superficiale nel corso dell'anno, il principio di continuità non può ritenersi applicabile.

Nei casi in cui, invece, la portata adeguata al mantenimento della continuità fluviale sia tale da rendere incompatibile l'uso delle acque in atto con il rispetto del principio di continuità, i risultati del monitoraggio devono essere trasmessi dall'Autorità Concedente alla Regione Lombardia, per le valutazioni socio-economiche necessarie all'eventuale applicazione della disciplina di cui agli artt. 3, 4, 5 e 7 della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.

Qualora la riduzione del deflusso superficiale sia causata da alterazioni morfologiche di natura antropica, la definizione o rivalutazione del DE dovrà essere coordinata con misure di mitigazione/risoluzione di tali alterazioni.

Le campagne di misura e monitoraggio possono inoltre avere lo scopo di verificare l'effettiva necessità di adottare, sempre in applicazione del principio di continuità, valori di A più cautelativi, relativi al corpo idrico o sottotratto di valle rispetto a quello dove è ubicata la derivazione, come previsto dalla DGR 2721/2019 (v. cap. 5 "Principio di continuità").

Condizione imprescindibile per la corretta attuazione della campagna di rilascio e misura è l'installazione di strumentazione per la determinazione in continuo, diretta o indiretta, della portata rilasciata dalla derivazione.

Gli effetti dei rilasci devono essere monitorati lungo l'asta fluviale, in particolare nel tratto critico per il rispetto della continuità idraulica e, se necessario, in altre sezioni di interesse.

Il programma dei rilasci e dei relativi monitoraggi deve essere approvato dall'Autorità Concedente, con il supporto di ARPA, e deve contenere la descrizione dettagliata di:

- modalità, tempistiche e portate di rilascio;
- sezioni di monitoraggio;
- strumenti di misura;
- campagne di misura per la definizione delle scale di deflusso;
- tipologia di dati prodotti;
- modellistica utilizzata.

Le attività di monitoraggio devono essere completate entro 1 anno dalla approvazione, con la possibilità di estensione all'annualità successiva solo qualora le condizioni idrologiche del corpo idrico non abbiano consentito la corretta esecuzione di tutti i rilievi previsti.

4.2. Rivalutazione del valore di A

Al fine di individuare il corretto valore più idoneo del fattore "A" nell'applicazione del deflusso ecologico da garantire a valle di opere di presa non dissipative, i concessionari/utenti possono proporre ed attuare, previo accordo con l'Autorità concedente, campagne di monitoraggio per valutare l'effettiva portata transitante lungo l'asta fluviale nel tratto sotteso alla derivazione.

In particolare, nel caso il fattore "A" sia stimato > 1 attraverso la metodologia regionalizzata, possono essere previste campagne di monitoraggio per verificare il mantenimento della portata garantita a valle dall'opera di derivazione lungo il tratto sotteso.

Il monitoraggio deve essere effettuato nel periodo di minima portata in alveo, in modo da cogliere la situazione più critica relativamente alla interazione con la falda.

Nel caso in cui sia dimostrato il mantenimento della portata di DMV/DE [con intervallo di confidenza $\pm 10\%$ del DE] sino alla restituzione delle acque derivate, A può essere posto pari a 1.

Le attività di monitoraggio devono essere completate entro 1 anno dalla approvazione, con la possibilità di estensione all'annualità successiva solo qualora le condizioni idrologiche del corpo idrico non abbiano consentito la corretta esecuzione di tutti i rilievi previsti.

5. DMV attuale diverso dal 10% (accordi con enti locali; prescrizioni di VIA o altre prescrizioni sito-specifiche in sede di rilascio della concessione di derivazione o rinnovo; altri casi specifici)

Oltre all'applicazione della regola 1.1, per la quale non è consentito il rilascio di un DE inferiore al DMV, potrà essere valutato sito-specificamente dall'Autorità concedente se mantenere le eventuali modulazioni e/o gli eventuali rilasci in atto a seguito di accordi e/o prescrizioni sito-specifiche, purché il valore medio di tali rilasci sia superiore rispetto a quello calcolato attraverso la metodologia regionalizzata.

6. Applicazione di Q

- 6.1. Nel caso di corpi idrici raggruppati ai sensi del DM 260/2010, per i quali lo stato ecologico e chimico sia attribuito sulla base del monitoraggio istituzionale eseguito su altri corpi idrici rappresentativi, e per i quali sia stata prevista l'applicazione di $Q > 1$, è consentita, su richiesta del concessionario/utente e a suo carico, l'esecuzione di un piano di monitoraggio biennale approvato dall'Autorità concedente previa valutazione dell'ARPA, per l'attribuzione dell'effettivo stato ecologico e chimico del corpo idrico. Sulla base dei risultati di tale monitoraggio, previa valutazione dell'ARPA, sarà possibile il ricalcolo del fattore Q.
- 6.2. Qualora, successivamente all'applicazione dei fattori correttivi, l'adozione di specifiche misure sul corpo idrico (es. entrata in funzione di impianti di depurazione) determinino miglioramenti dello stato ecologico e/o chimico del corpo idrico, su istanza del concessionario il fattore Q potrà essere ricalcolato sulla base dei dati di monitoraggio ufficiali acquisiti dall'ARPA.
- 6.3. Per opere di derivazione non dissipative oggetto di un monitoraggio pre, durante, post operam che ne abbia sancito la non influenza rispetto allo stato ecologico e chimico del corpo idrico, potrà essere rivalutata l'applicazione di Q ponendo il valore del fattore pari a 1, nei casi in cui:
 - 6.3.1. Gli esiti del monitoraggio non siano antecedenti a più di sei anni rispetto alla data di approvazione dei fattori correttivi;
 - 6.3.2. Il concessionario/utente esegua, a sue spese e carico, un piano di monitoraggio biennale approvato dall'Autorità concedente previa valutazione dell'ARPA. Sulla base degli esiti di tale monitoraggio, previa valutazione dell'ARPA, sarà possibile il ricalcolo del fattore Q.